

LA DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA  
E IGIENE DEGLI ALIMENTI  
**ANNA PADOVANI**

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Direttori DSP

Servizi Veterinari  
Aziende USL Regione Emilia-Romagna

Direttore Sanitario

Responsabile Area Dipartimentale Emilia-  
Romagna

Osservatorio Epidemiologico  
IZSLER

Ordini dei medici veterinari

Associazioni di categoria

e, p. c. Direzione Generale Cura della persona, salute e  
welfare - Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca  
Regione Emilia-Romagna

Ministero della Salute  
Direzione DGSAF  
Direzione DGISAN

Commissario straordinario per la PSA

Centro di referenza PSA c/o IZSUM

Servizio Veterinario - Regione Lombardia

Servizio Veterinario - Regione Veneto

Coordinamento Interregionale Area Sanità  
Animale c/o regione Veneto

Comandi carabinieri NAS Bologna e Parma

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3546	600	120	10		Fasc.	2023	21	



Oggetto: **Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Trasmissione nota Ministeriale prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023.**

Visti gli esiti dei controlli disposti con nota regionale Prot. 28/08/2023.0844161, in attuazione della nota congiunta delle due direzioni del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario alla PSA prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023, si dispone quanto segue, a sostituzione di quanto riportato nella nota regionale soprachiamata e che, salvo diverse indicazioni, si applicherà sino al 15/10/2023.

Le movimentazioni dei suini, sia da vita che da macello, possono avvenire solo a seguito dell'esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall'autorità competente locale (ACL) che preveda la visita clinica e la verifica dell'andamento della mortalità, eseguita:

- **per le province di Parma e Piacenza**, che comprendono territori in zone di restrizione, nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
- **per tutte le restanti province della regione Emilia-Romagna**: eseguita nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore.

Per consentire alle AUSL di effettuare i controlli previsti e allo stesso tempo razionalizzare gli ingressi negli allevamenti di suini, anche per rispettare le necessarie misure di biosicurezza, gli allevatori dovranno comunicare all'ACL la data prevista per la movimentazione con congruo anticipo (**almeno 96 ore prima della movimentazione**).

In tutta la regione deve essere mantenuto in BDN il blocco sanitario tipologia "condizionato" su tutte le uscite, ("validazione del Modello IV"), che potrà essere validato solo a seguito di esito favorevole dei controlli di cui sopra.

I prelievi su tre suini morti di recente, dovranno essere effettuati nei seguenti casi:

- **esclusivamente per le province di Parma e Piacenza**, come previsto dalla Nota Ministeriale, nei 7 giorni che precedono la movimentazione, se sono presenti morti da non oltre 5 giorni;
- **per tutte le province della regione Emilia-Romagna**
  - a) negli allevamenti sopra i 5000 capi di consistenza dichiarata in BDN, che effettuano 3 o più movimentazioni alla settimana, prelevando, con cadenza settimanale, oltre alle milze dai 3 soggetti morti di recente, nel caso di presenza di soggetti con febbre elevata ( $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ), anche sangue in EDTA da altrettanti suini;
  - b) in tutti gli allevamenti con aumenti anomali della mortalità.

Per verificare gli eventuali aumenti anomali di mortalità, gli allevamenti che non hanno mai subito prelievi di sangue o milza pre-movimentazione dal 28/08/23, **dovranno essere sottoposti ad almeno due verifiche da remoto della mortalità (verifica BDN e registri di mortalità), la prima con scadenza 01/10/23, la seconda entro il 15/10/23.**

Si ricorda l'obbligatorietà delle registrazioni della mortalità entro i sette giorni dall'evento come da D. lgs. 134/2022, e la tenuta giornaliera del registro mortalità suddivisa almeno per capannone, che sarà resa obbligatoria dall'apposita Ordinanza regionale di prossima emanazione.

Per il rilievo precoce dei casi di PSA il sistema più efficace e tempestivo si basa sulla segnalazione delle mortalità anomale da parte degli operatori dell'intera filiera e da parte dei veterinari libero professionisti. A questo proposito, si ricordano gli obblighi di notifica previsti dal D.Lgs 136/2022 per le due diverse situazioni:

- Articolo 6, comma 1: è riportato l'obbligo di comunicazione immediata all'AUSL competente per territorio dei casi di veri e propri sospetti di malattie di categoria A, tra cui la PSA, a cui fa seguito l'applicazione, sempre immediata, delle misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- Articolo 6, comma 5: è previsto l'obbligo di segnalazione da parte dell'operatore ad un veterinario di "*mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi o una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate*" (quindi nei casi in cui non ci sono gli estremi per un sospetto), in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera C) del Regolamento (UE) 2016/429. Nell'attuale situazione epidemiologica, anche in questi ultimi casi, come previsto dalla nota del Ministero, che applica il comma 2 dello stesso articolo del Regolamento 2016/429, il veterinario (libero professionista, di filiera, dell'azienda mangimistica, ecc.) che ha ricevuto la segnalazione deve darne informazione al Servizio Veterinario competente per territorio, con cui si raccorderà per le ulteriori indagini necessarie, escludendo tra l'altro la PSA in diagnosi differenziale (a questo fine si ricorda che l'organo d'elezione per la ricerca della PSA è la milza).

La nota Ministeriale n. prot. 0023297 del 15/09/23, modificata dalla nota 0023449 del 18/09/2023, dispone inoltre che, in caso **in cui venga riscontrata al macello una mortalità anomala**, sia al trasporto che nella stalla di sosta, dovranno essere prelevate le milze degli animali morti e inviate al laboratorio per ricerca PSA, tenendo in blocco ufficiale l'intera partita in attesa dell'esito degli esami.

Cordiali saluti.

Anna Padovani  
(firmato digitalmente)

Allegato n.1: Nota Ministeriale prot. 0023297 del 15/09/23.  
Allegato n.2: Nota Ministeriale prot. 0023449 del 18/09/2023.

Referenti:  
Simone Leo  
[simone.leo@regione.emilia-romagna.it](mailto:simone.leo@regione.emilia-romagna.it)

Luisa Loli Piccolomini  
[luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it](mailto:luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it)